

Responsabile dello smaltimento? **Chi effettua l'operazione...**

PNRR – art. 188 comma 5 D.lgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.10.2021

Continua la breve analisi delle novità introdotte dal PNRR al Codice ambientale.

L'art. 188 comma 5, che aveva già subito modifiche dal D.lgs. 116/2020, viene ancora modificato, in particolare:

1) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni **intermedie di smaltimento...**: a differenza della formulazione precedente dell'art. 188, l'art. 35 del PNRR inserisce la precisazione relative alle operazioni da intendersi quelle intermedie di smaltimento.

2) Quali sono le operazioni intermedie di smaltimento? Continua l'articolo andando a riprendere le operazioni indicate nel comma pregresso:

“... quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, ...

3) Prosegue il nuovo comma 5 dell'art. 188, innovando rispetto al pregresso in quanto precisa che: **“...la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni...”**. Il soggetto che effettua le operazioni è dunque il responsabile.

Il legislatore, dunque, espunge il passaggio che attribuiva la responsabilità al **“produttore”** e scandida anche l'esenzione da responsabilità: *“...la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario d'identificazione abbiano ricevuto ((un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento)), resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata...”*.

Viene espunta dunque l'ennesima autodichiarazione.

4) L'inciso ultimo riproduce il pregresso comma e stabilisce l'applicazione **temporanea** di tale comma: *“La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.*

Scrivo il Dossier della Camera deputati (26.7.2021) :

“...Le lettere c) e d) novellano gli articoli 188 e 188-bis del Codice, concernenti, rispettivamente, la responsabilità della gestione e la tracciabilità dei rifiuti.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati:

§ è stata riscritta la lettera c) che novella l'art. 188, comma 5, del Codice;

....

L'art. 188 stabilisce che il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti provveda al loro trattamento, direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario o ad altri soggetti ivi indicati, nel rispetto delle disposizioni applicabili del Codice. Il comma 5 di tale art. 188, come novellato dalla lettera c) in esame, stabilisce che, quando i rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (tra le quali figurano il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare), la responsabilità per il corretto smaltimento è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Si offre lettura di tabella comparata dell'art. 188 D.lgs. 152/2006 a seguito della novella PNRR:

D.lgs. 116/2020 del 3.9.2020 vigente dal 26.9.2020	DL 31.5.2021 n. 77 – L. 108 del 29.7.2021 (PNRR) Vigente dal 31.7.2021
Articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti).	
1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.	
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.	
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché' dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.	
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia badato a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti	

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

<p>previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.</p>	
<p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto,</p> <p>la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario d'identificazione abbiano ricevuto ((un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento)), resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.</p>	<p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni).</p>
<p>La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</p>	<p>La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</p>